



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 114

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 29/DDL del 21 dicembre 2021)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN
MATERIA DI PATRIMONIO, DI DISTRETTI INDUSTRIALI, DI
ENERGIA E COMMERCIO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 dicembre 2021.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI PATRIMONIO, DI DISTRETTI INDUSTRIALI, DI ENERGIA E COMMERCIO

Relazione:

Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia e commercio, si compone di n. 4 articoli accompagnati da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I si compone di un articolo che modifica il comma 8 bis dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario". Si tratta di una modifica che va ad integrare l'iter amministrativo e le formalità da adottare per perfezionare il trasferimento dei beni dall'Azienda Regionale Veneto Agricoltura alla nuova Agenzia Veneta.

Nel Capo II è inserito l'articolo 2 che va a modificare i commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese". L'articolo 10 prevede la possibilità di erogare un contributo annuale a favore dei soggetti giuridici che, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge regionale, sono stati riconosciuti dalla Giunta Regionale quali rappresentanti dei distretti industriali e delle reti innovative regionali. In quanto contributo, esso è sottoposto alla normativa comunitaria sugli aiuti. La proposta di modifica inserisce il rispetto alla disciplina degli aiuti di stato in sostituzione dell'attuale formulazione riferita al regime de minimis.

Il Capo III interviene in materia energia attraverso la modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt". La proposta contiene un mero chiarimento normativo con riferimento agli impianti con tensione compresa tra 1.000 a 30.00 volt. ed alla possibilità di realizzare, con il medesimo provvedimento autorizzatorio o con la Denuncia Inizio Lavori, anche gli impianti di diramazione della rete.

Da ultimo il Capo IV in materia di commercio che, con l'articolo 4, disciplina la vendita della stampa quotidiana e periodica. Si tratta di una proposta che, richiamandosi ai principi di liberalizzazione del settore introdotti dal decreto legislativo n. 24 aprile 2017, n. 50 consente ai punti vendita cd "esclusivi", di porre in vendita anche altri prodotti nel rispetto della vigente normativa.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo V con gli articoli 5 e 6: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che

all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI PATRIMONIO, DI DISTRETTI INDUSTRIALI, DI ENERGIA E COMMERCIO

CAPO I - Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 1 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".

1. Il comma 8 bis dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, aggiunto dall'articolo 19 comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", è sostituito dal seguente:

"8 bis. L'attività istruttoria propedeutica al trasferimento dei cespiti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, compete al direttore dell'Agenzia. Al termine della stessa il direttore dell'Agenzia trasmette dettagliata relazione, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche ipo-catastali, alle competenti strutture della Giunta regionale. Il trasferimento dei beni viene formalizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tutti gli adempimenti conseguenti, saranno eseguiti dall'Agenzia che ne sostiene anche le correlate spese."

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio – Direzione Patrimonio)

Relazione

Il comma 8 bis dell'articolo 14 della legge regionale 37/2014 viene riformulato per precisare i ruoli dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario, da un alto, e della Regione del Veneto, dall'altro, circa l'iter amministrativo e le formalità da adottare per perfezionare il trasferimento dei beni dall'Azienda Regionale Veneto Agricoltura alla nuova Agenzia Veneta.

In primis il direttore dell'Agenzia dovrà trasmettere un elenco dettagliato, correlato da adeguata relazione contenente le necessarie informazioni, anche ipo-catastali, dei beni oggetto di trasferimento alle competenti strutture regionali, che ad oggi sono rappresentate dalla Direzione Gestione del Patrimonio e dalla Direzione Agroalimentare.

Successivamente alla disamina di detta relazione le strutture regionali competenti proporranno alla firma del Presidente della Giunta Regionale uno o più decreti (almeno uno per ogni Servizio di Pubblicità Immobiliare territorialmente competente) che costituiranno titolo idoneo alla trascrizione della devoluzione del diritto di proprietà nei registri immobiliari.

Il decreto verrà repertoriato dall'Ufficiale Rogante della Regione Veneto. Sarà poi il direttore dell'Agenzia Veneta che, in proprio e a proprie spese, curerà le conseguenti operazioni di registrazione, trascrizione e voltura catastale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

Art. 14 - Norme per la procedura di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

1. Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario liquidatore stabilendo:

- a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
- b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
- c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;

- d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell'Agenzia.
2. Gli organi dell'ente soppresso rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del commissario liquidatore.
3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell'ente soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l'inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'azienda soppressa.
4. A conclusione dell'attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.
5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l'inventario redatti dal commissario liquidatore al fine di consentire il trasferimento all'Agenzia dei beni necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.
6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell'Agenzia.
8. A decorrere dalla nomina del direttore, l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi ivi compresa la proprietà dei beni mobili e strumentali della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all'articolo 2.
- 8 bis. L'attività propedeutica al trasferimento dei cespiti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, competono al direttore dell'Agenzia, il quale provvede ai conseguenti adempimenti, compresa la trascrizione nei registri immobiliari.
9. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale. 2. Tale quota ha come base l'8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati.
3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, nonché in opere di nuova realizzazione.

CAPO II - Disposizioni in materia di distretti industriali

Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".

1. Ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, aggiunti dall'articolo 25 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", le parole: "*in conformità al regime de minimis*" sono sostituite dalle seguenti: "*nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato*".

(Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia)

Relazione

La legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese.” all’articolo 10 “Attività di promozione e informazione” ha previsto la possibilità di erogare un contributo annuale a favore dei soggetti giuridici che, ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge regionale, sono stati riconosciuti dalla Giunta Regionale quali rappresentanti dei distretti industriali e delle reti innovative regionali.

Tale contributo, dal 2018, viene erogato annualmente a ristoro forfettario dei costi amministrativi sostenuti dal soggetto giuridico che rappresenta la R.I.R. o il Distretto, per promuovere lo sviluppo del distretto industriale o della rete innovativa regionale, in termini di incremento delle collaborazioni e della partnership multilivello e di elaborazione e attuazione di una programmazione di sviluppo avente orizzonte pluriennale.

L’ammontare del contributo forfettario annualmente erogabile è stato determinato, dal comma 2bis del succitato art. 10, nell’importo massimo di euro 15.000,00 a beneficio del soggetto giuridico che rappresenta un distretto industriale e, dal comma 2ter, nell’importo massimo di euro 30.000,00 a beneficio del soggetto giuridico che rappresenta una rete innovativa regionale. Attualmente sono 15 i soggetti giuridici rappresentanti altrettanti distretti industriali e 21 i soggetti giuridici rappresentanti altrettante reti innovative regionali.

Trattandosi di contributi che determinano vantaggi economici a beneficio di enti che rientrano nella definizione comunitaria di impresa, entrambi i commi citati stabiliscono che gli aiuti siano concessi “in conformità al regime de minimis”.

L’attuale formulazione che fa riferimento al solo regolamento “de minimis” è quindi da ritenersi limitante, considerato che preclude la possibilità di concedere gli aiuti mediante altri regimi, anche di natura straordinaria, che possono dunque risultare più vantaggiosi per i beneficiari. Si ricorda, infatti, che il principio “de minimis” prevede un plafond di euro 200.000,00 di aiuti concedibili alla stessa impresa (considerate anche le imprese associate e collegate a monte e a valle) nell’arco degli ultimi 3 esercizi finanziari (compreso quello corrente), in deroga alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. A titolo esemplificativo, l’attuale formulazione dei commi 2bis e 2ter non ha consentito di usufruire della Comunicazione della Commissione “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01” e s.m.i. con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Si fa comunque presente che la citata norma, la quale ha introdotto una misura temporanea, in vigore fino al 31 dicembre 2021, maggiormente flessibile in materia di aiuti di Stato, potrebbe essere oggetto di proroga almeno fino al 30 giugno 2022.

Per tali motivi, la possibilità di concedere gli aiuti previsti dai commi 2bis e 2ter attraverso altri regimi vigenti ovvero attivabili in futuro dalla Commissione Europea, rappresenta un’opportunità di importanza rilevante, al fine di poter attuare, con modalità più efficaci e coerenti con i nuovi scenari nel frattempo determinatisi, la funzione amministrativa di sostegno annuale ai soggetti giuridici che rappresentano i distretti industriali e le reti innovative regionali.

Riferimenti normativi

Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese.”

Art. 10 - Attività di promozione e informazione.

1. La Giunta regionale svolge attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione di cui alla presente legge e lo sviluppo del sistema produttivo regionale.

2. La Giunta regionale individua e finanzia programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l’attuazione delle finalità della presente legge in un’ottica di miglioramento del sistema produttivo locale.

2 bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all’articolo 6, al soggetto giuridico di ciascun distretto industriale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 15.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, in conformità al regime de minimis.

2 ter. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all’articolo 6, al soggetto giuridico di ciascuna rete innovativa regionale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 30.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, in conformità al regime de minimis.

2 quater. La Giunta regionale, nell'ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e dell'innovazione, quali le università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici.

CAPO III Disposizioni in materia di energia

Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: *"Tale facoltà sussiste anche nel caso di impianti realizzati o da realizzarsi a seguito di DIL presentata ai sensi dell'articolo 2 comma 6 ter."*

(Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia)

Relazione

Con la recente modifica dell'art 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 sono state introdotte delle semplificazioni, in tema di autorizzazioni alla realizzazione di linee e impianti elettrici, prevedendo la possibilità di ricorrere alla presentazione di una Denuncia di Inizio Lavori (DIL) in luogo della richiesta di un provvedimento autorizzativo per la realizzazione di impianti fino a 5.000 volt e per impianti fino a 30.000 volt con lunghezza non superiore a 500 mt., a condizione che gli stessi non ricadano all'interno di aree vincolate ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Tale norma sta attualmente producendo i suoi effetti significativi sotto il profilo della semplificazione dei procedimenti con l'archiviazione di decine di pratiche di autorizzazione in capo alle Province, sostituite dalla presentazione della Dichiarazione di Inizio Lavori presentata al Comune territorialmente competente.

L'art. 4, comma 2 della succitata Legge Regionale recita "2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1. 000 e 30. 000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1. 000 volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati"

In sede di applicazione della norma di cui all'art. 2, così come modificata con l'introduzione dei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater inseriti dal comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, tuttavia, sono sorti dei dubbi interpretativi in merito all'art. 4 comma 2 della LR 24/1991), il quale, riferendosi a "provvedimenti autorizzativi" pone dubbi interpretativi in merito alla sua applicabilità nel caso di impianti assoggettati alla presentazione di DIL che non si configura quale provvedimento di autorizzazione. Al fine di armonizzare il testo legislativo e risolvere il problema interpretativo sorto in sede di applicazione della norma si propone quindi di modificare il co. 2 dell'art. 4.

In tal modo si chiarisce che, nel caso di impianti con tensione compresa tra 1.000 a 30.000 volt, la possibilità di realizzare impianti di tensione fino a 1.000 volt per la diramazione della rete è garantita non solo per quelli realizzati attraverso "provvedimento autorizzativo", ma anche per gli impianti realizzati o da realizzarsi a seguito di "DIL" presentata ai sensi del comma 6 ter dell'art.2. La modifica introdotta con la presente norma introduce un mero chiarimento normativo, consentendo una effettiva semplificazione per gli operatori e per i privati, ma nel contempo anche per le amministrazioni coinvolte, confermando l'orientamento della legge regionale nel semplificare i procedimenti.

Riferimenti normativi:

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.

Art. 4 - Autorizzazioni.

1. Il provvedimento che autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti indicati nel comma 1 dell'art. 1 è rilasciato:

- a) dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, qualora gli impianti ricadano nel territorio di una provincia;
- b) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici, qualora gli impianti interessino il territorio di più province;
- c) dal Presidente della Giunta regionale nel caso in cui permangano contrasti fra il richiedente ed i soggetti interessati ovvero nel caso di formulazione di parere negativo da parte del comune di cui al comma 6 dell'art. 7.

2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1. 000 e 30. 000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1. 000 volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati.

3. Resta fermo quanto disposto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ove la realizzazione degli impianti interessi il patrimonio storico o archeologico.

4. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria, di collaudo e di esecuzione in danno nell'ipotesi di cui al comma 3 dell' art. 18, sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticiparle, costituendo presso la Tesoreria regionale, un fondo a tal fine determinato dall'ufficio regionale del Genio civile secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, non abbia provveduto ad adempiere gli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo. In tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare della autorizzazione.

CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio

Art. 4 - Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”:

- a) punti vendita esclusivi: punti vendita tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) punti vendita non esclusivi: si intendono gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici oppure entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci.

2. I punti vendita esclusivi di cui al comma 1, lettera a) possono vendere anche altri prodotti e svolgere ulteriori attività di servizio nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l'obbligo di assicurare la vendita generale di quotidiani e periodici ad eccezione delle giornate in cui i quotidiani e periodici non vengono stampati.

3. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, l'ampliamento e il trasferimento sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni.

4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 abilita, altresì, ad effettuare la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e successive modificazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

5. Per la vendita dei pastigliaggi preconfezionati, costituiti generalmente da caramelle, confetti, gomme da masticare e simili, per la vendita delle bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

6. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.

7. La concessione rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici sul suolo pubblico si intende validamente rilasciata anche ai fini dell'esercizio delle altre attività consentite ai sensi del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione sino all'approvazione delle Intese di cui all'articolo 4 bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, qualora le medesime prevedano criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2001.

(Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese)

Relazione

Con la presente proposta si adottano disposizioni in materia di vendita di quotidiani e periodici adeguando l'ordinamento regionale ai principi di liberalizzazione del settore introdotti dal decreto legislativo n. 24 aprile 2017, n. 50, con il quale si è provveduto ad integrare la vigente disciplina statale in materia di vendita di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

In particolare, si consente ai punti vendita cd "esclusivi", ossia i punti vendita destinati alla vendita di quotidiani e periodici, di porre in vendita anche altri prodotti nel rispetto della vigente normativa, fermo restando l'obbligo di assicurare la vendita generale dei predetti prodotti editoriali; tale obbligo non sussiste nelle giornate in cui i quotidiani e periodici non vengono stampati.

Le nuove disposizioni si applicano sia all'attività di vendita su area privata che su area pubblica.

Viene altresì precisato che la proposta normativa si applica sino all'approvazione dell'intese in sede di Conferenza Unificata richiamate nel decreto legislativo n. 170 del 2001 al fine dell'elaborazione, in particolare, di criteri unitari ed omogenei per l'apertura di nuovi punti vendita, nonché per la rimozione di ostacoli alla possibilità di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, qualora dette intese prevedano contenuti diversi.

La presente proposta si pone in coerenza con interventi normativi già assunti in tal senso da altre Regioni quali, a titolo esemplificativo, Liguria, Marche e Toscana ed è altresì conforme agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del DEF 2022-2024, Missione n. 14 Sviluppo Economico e Competitività, Programma 14.02 "Commercio, Reti distributive e Tutela dei Consumatori", Obiettivo 14.02.04 "Promuovere lo sviluppo, la valorizzazione e la sostenibilità della rete distributiva commerciale al dettaglio su area privata".

CAPO V Disposizioni finali

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di patrimonio	3
Art. 1 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".	3
CAPO II - Disposizioni in materia di distretti industriali.....	4
Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".	4
CAPO III Disposizioni in materia di energia.....	6
Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".....	6
CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio.....	7
Art. 4 - Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica .	7
CAPO V Disposizioni finali	8
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.	8
Art. 6 - Entrata in vigore.....	9